



Decreto Dirigenziale n. 248 del 07/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "BOSCO UMBERTO & FIGLI" S.N.C. . ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI. SEDE OPERATIVA: MONTELLA, VIA DIETRO CORTE, N. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1058103 del 4 dicembre 2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Montella, via Dietro Corte, n. 1;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Pellegrino Genovese, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 837 – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "f" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) è in esercizio, in sostanziale continuità di precedente autorizzazione (D. D. 26 ottobre 2006, n. 161 – trasmesso con nota prot. n. 0933314 del 13 novembre 2006);
 - c) non risultandovi apportate modifiche di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ della normativa predetta;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0035983 del 15 gennaio 2010 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 26 gennaio;
- CHE in tale seduta, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, essa ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0085811 in data 1° febbraio 2010;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0438438 del 19 maggio 2010 copia dell'ordine di bonifico impartito dalla ditta, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 821,71 (euro ottocentoventuno/71);

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Montella, via Dietro Corte, n. 1;

VISTI:

- 1) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;

- 5) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 9) il D. D. 26 ottobre 2006, n. 161;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "BOSCO UMBERTO & FIGLI" S.N.C., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI, sito in Montella, via Dietro Corte, n. 1;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
 - a) ogni condotto, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio va realizzato in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione esser tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore

dell'apertura più alta;

- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "BOSCO UMBERTO & FIGLI" S.N.C., sede di Montella, via Dietro Corte, n. 1;
- 12) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Montella, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)